



PROVINCIA DI BERGAMO

Via Torquato Tasso, 8 - 24100 BERGAMO

Settore Ambiente

SERVIZIO EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE - AIA

Via Camozzi, 95 – Passaggio Canonici Lateranensi - 24100 BERGAMO Tel. 035387539 -Telefax 035387597

[Http:// www.provincia.bergamo.it](http://www.provincia.bergamo.it) – Email: segreteria.ippc@provincia.bergamo.it

3

TRASMISSIONE VIA PEC

Prot. n° 09.02 /AC/CRB Bergamo,
Fasc

Per le trasmissioni in interoperabilità il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file "signature.xml"

Oggetto D.Lgs.46/2014 e rinnovo AIA

Spett.le F.lli Zappettini S.r.l.
Via Cà Bertoncina, 15
24068 Seriate (BG)
posta.certificata@pec.ecozappettini.it

Spett.le Comune di Seriate
comune.seriate@pec.it

Spett.le A.R.P.A. Lombardia
Dipartimento di Bergamo
dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it

F.lli Zappettini S.r.l. con nota pec del 14.07.2014 (agli atti provinciali con prot 62797 del 16.07.2014) ha formulato il quesito circa la correttezza dell'interpretazione che la scadenza del 25.07.2014 prevista per la presentazione del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 462 del 25/01/10, rilasciata per il centro di stoccaggio e cernita sito in Seriate (BG), fosse da ritenersi superata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 04 marzo 2014 n. 46, che ha modificato l'art. 29-octies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Si informa che Regione Lombardia il giorno 4 agosto 2014 ha emanato la Circolare n°6 "Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali (a.i.a.) recata dal titolo iii-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46."¹. Al punto 3 della circolare "3. Applicazione dell'istituto del riesame (art. 29-octies del D.lgs. 152/2006)" si chiarisce che con l'emanazione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46, l'istituto del rinnovo periodico, precedentemente disciplinato dall'articolo 29-octies, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 152/06, non è più formalmente contemplato dall'ordinamento. Per le installazioni per le quali il termine per la presentazione dell'istanza di rinnovo indicato nell'autorizzazione è successivo alla data di entrata in vigore del d.lgs. 46/2014 (10 aprile 2014), non permane in capo ai Gestori l'obbligo di presentazione dell'istanza di rinnovo; in tali casi, il termine dei 10 anni di cui al comma 3, lettera b) dell'articolo 29-octies del d.lgs. 152/06 decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione in essere.

Secondo quanto previsto dal punto 12 della medesima circolare, la Ditta dovrà ad ogni modo provvedere all'estensione temporale di validità delle garanzie finanziarie attualmente in essere, ridefinendone la scadenza al 25.01.2021, fornendone riscontro allo scrivente Servizio entro i 60 giorni antecedenti la data di scadenza dell'AIA originaria.

Si ricorda ad ogni modo che ai sensi dell'art 29-octies del d.lgs 152/2006 (con le modifiche apportate dall'art. 7, comma 7, d.lgs. n. 46 del 2014):

- *Comma 1 :l'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;*

¹ Disponibile su sito web della Provincia di bergamo all'indirizzo:

<http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?myAction=&page&folderID=75&editoridID=165531>





- *Comma 2: Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale;*
- *Comma 3: il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:*
 - a) *entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;*
 - b) *quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.*
- *Comma 4: Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:*
 - a) *a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;*
 - b) *le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;*
 - c) *a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;*
 - d) *sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;*
 - e) *una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.. omisss...."*
- *Comma 8: nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame.*
- *Comma 9: nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.*
- *Comma 11: Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.*

Si informa fin da subito la Ditta che:

- dovrà trasmettere la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. , a valle dell'emanazione del decreto che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emanerà ai sensi del comma 9 sexies dell'art 29-sexies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. con le tempistiche che verranno successivamente indicate dalla Provincia di Bergamo.
- dovrà versare le garanzie finanziarie previste del comma 9 septies dell'art 29-sexies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. quando ne saranno definiti i criteri.

Distinti saluti

**Il Funzionario del Servizio
Emissioni Atmosferiche e Sonore - AIA**
dr ing. Andrea Castelli

Firma autografa sostituita con l'indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs
39/1993 art. 3 c.2